



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale-Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6)

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 19 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del Servizio civile nazionale”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce una Garanzia per i giovani, invitando gli Stati membri ad assicurare ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che ha approvato il Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (di seguito PON-IOG) per l’occupazione giovanile in Italia;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, in particolare l’articolo 1 che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

in materia di servizio civile nazionale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *“Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, modificata con la Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, che ha approvato la modifica al PON-IOG consistente in un incremento di risorse finanziarie a titolo del Fondo Sociale Europeo e dell’Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2019, recante l’approvazione delle *“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l’on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, concernente *“Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli”*, con il quale all’on. Vincenzo Spadafora è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente *“Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. Vincenzo Spadafora”*, in particolare l’art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento);

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2019, di approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020, concernenti la programmazione del servizio civile universale, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento del 9 dicembre 2019, recante *“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

modalità di valutazione”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 9 dicembre 2019, e la relativa “Nota esplicativa” del 19 dicembre 2019;

VISTA la convenzione stipulata in data 23 dicembre 2019 tra l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ed il Dipartimento, che individua quest’ultimo quale Organismo Intermedio nell’ambito della seconda fase del PON-IOG, che attua la Garanzia Giovani in Italia, per le misure 6 “Servizio Civile universale” e 6 bis “Servizio civile universale nell’Unione europea” ed assegna allo stesso risorse per l’asse 1 del Programma, che riguarda l’occupazione giovani NEET, e per l’asse 1 bis, che riguarda l’occupazione giovani, non solo NEET;

VISTO il d.P.C.M. 28 maggio 2020 che ha apportato modifiche al d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, concernente “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”, registrato alla Corte dei conti in data 24 luglio 2020, n. 1689;

VISTO il decreto dipartimentale n. 563 del 25 agosto 2020, registrato dalla Corte dei conti il 29 settembre 2020, con n. 2199, con il quale è stato adottato il Documento di programmazione finanziaria per l’impiego delle risorse riguardanti il Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, e la successiva Nota di variazione adottata con il decreto dipartimentale n. 873 del 10 dicembre 2020, in corso di registrazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 876 del 10 dicembre 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, presentati a seguito dell’Avviso pubblicato in data 23 dicembre 2019 e valutati positivamente all’esito della procedura;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 881 dell’11 dicembre 2020 con il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020, è stato individuato il numero complessivo dei programmi di servizio civile universale da finanziare e da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” nonché il numero degli operatori volontari da impiegare negli stessi;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 917 del 18 dicembre 2020 con il quale sono stati integrati gli elenchi di programmi di servizio civile universale da realizzarsi nei territori delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” riportati nel decreto del Capo del Dipartimento n. 881 dell’11 dicembre 2020;

PRESO ATTO delle istanze pervenute dagli enti interessati concernenti il ritiro di alcuni programmi di intervento e/o di progetti e la riduzione del numero di operatori volontari richiesto;

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti, afferenti a 601 programmi di intervento di Servizio civile universale, in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale e finanziabili con le risorse a disposizione per l’anno 2020 richiamate nelle premesse. In particolare:

- 39.538 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.319 progetti, afferenti a 458 programmi di intervento da realizzarsi in Italia (Allegato 1);
- 605 operatori volontari saranno avviati in servizio in 111 progetti, afferenti a 31 programmi di intervento da realizzarsi all'estero (Allegato 2);
- 6.748 operatori volontari saranno avviati in servizio in 384 progetti, afferenti a 112 programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 e da realizzarsi nelle specifiche regioni di seguito indicate, con il riferimento all’asse di finanziamento (asse 1 - giovani *neet*¹, asse 1 bis - giovani disoccupati):
 - 184 operatori volontari in 20 progetti, afferenti a 6 programmi di intervento, in Abruzzo, Asse 1 (Allegato 3);
 - 193 operatori volontari in 3 progetti, afferenti a 1 programma di intervento, in Basilicata, Asse 1 bis (Allegato 4);
 - 339 operatori volontari in 22 progetti, afferenti a 5 programmi di intervento, in Calabria, Asse 1 (Allegato 5);

¹ *Neet* = *Not in Education, Employment or Training* ossia giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- 568 operatori volontari in 27 progetti, afferenti a 8 programmi di intervento, in Calabria, Asse 1 bis (Allegato 6);
- 691 operatori volontari in 19 progetti, afferenti a 5 programmi di intervento, in Campania, Asse 1 (Allegato 7);
- 1.153 operatori volontari in 62 progetti, afferenti a 17 programmi di intervento, in Campania, Asse 1 bis (Allegato 8);
- 616 operatori volontari in 31 progetti, afferenti a 9 programmi di intervento, in Lazio, Asse 1 (Allegato 9);
- 350 operatori volontari in 46 progetti, afferenti a 12 programmi di intervento, in Piemonte, Asse 1 (Allegato 10);
- 1.072 operatori volontari in 74 progetti, afferenti a 21 programmi di intervento, in Puglia, Asse 1 bis (Allegato 11);
- 111 operatori volontari in 6 progetti, afferenti a 2 programmi di intervento, in Sardegna, Asse 1 (Allegato 12);
- 178 operatori volontari in 13 progetti, afferenti a 3 programmi di intervento, in Sardegna, Asse 1 bis (Allegato 13);
- 1.293 operatori volontari in 61 progetti, afferenti a 23 programmi di intervento, in Sicilia, Asse 1 bis (Allegato 14).

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione o difficoltà economiche), altri, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell'Unione Europea. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all'art. 3, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all'art. 4.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei 14 allegati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari per l'esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio. L'avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 settembre 2021. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l'impiego degli operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50. Per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all'estero l'assegno è integrato da una specifica indennità, e si prevede inoltre, a cura dell'ente, la fornitura del vitto e dell'alloggio, così come dettagliato all'art. 8. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità².

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell'interessato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per gli operatori volontari è prevista un'assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un'assicurazione integrativa attivata dall'ente, laddove siano previste particolari attività.

Terminate le attività progettuali, all'operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall'ente, oltre ad un

² Per i progetti finanziati dal PON-IOG "Garanzia Giovani" è possibile un rimborso fino a 10 euro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall'ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG "Garanzia Giovani" da realizzarsi nelle regioni di cui all'articolo 1, in aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti per l'asse 1 - giovani *neet* o l'asse 1 bis - giovani disoccupati (a seconda dell'asse di finanziamento del progetto prescelto) come di seguito dettagliato.

Asse 1 - giovani *neet*:

- a) residenza³ in Italia (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, esclusa dal programma PON-IOG "Garanzia Giovani");
- b) adesione al Programma PON-IOG "Garanzia Giovani" attraverso i siti dedicati (www.garanziaiovani.gov.it, www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente predisposti);

³ La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”⁴, presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato;
- d) in alternativa al possesso del requisito previsto al punto c) il giovane deve dichiarare di:
- essere non occupato;
 - non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
 - non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
 - non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
 - impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centralizzata, che sarà avviata automaticamente⁵.

Asse 1 bis - giovani disoccupati:

- a) residenza in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG “Garanzia Giovani”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;
- b) disoccupazione⁶ e possesso della DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato.

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai 3 indicati dal d. lgs. 40/2017 e in aggiunta, eventualmente, a quelli richiesti per partecipare a progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”. Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’art. 3, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei

⁴ Il patto di servizio è un accordo stipulato presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato volto alla definizione di un percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico. Esso riporta anche i dati del giovane utili per la verifica dei requisiti richiesti dal Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” e per l’avvio al Programma stesso.

⁵ La presa in carico centralizzata si realizza tramite la scrivania MyAnpal disponibile sul sito <https://myanpal.anpal.gov.it>; tale procedura facilita l’avvio al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani”, evitando il passaggio presso il Centro per l’impiego/servizio accreditato.

⁶ Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e dell’art. 4 co. 15- quater del d.ln. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019) e successive modifiche e integrazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione o difficoltà economiche): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell'espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale.

I giovani che hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, mentre possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale.

Parimenti i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale non possono partecipare al presente bando, a meno che non intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani".

Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;
- intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l'ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

- nel corso del 2020, a causa degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall'ente;
- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell'ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell'ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

- abbiano già svolto il Servizio civile nell'ambito del progetto sperimentale europeo *International Volunteering Opportunities for All* e nell'ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Infine, in deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità è prevista dall'art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2020 ed attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà però possibile presentare domanda solo a seguito dell'entrata in vigore nei prossimi giorni della legge di conversione, che coinciderà con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

Art.3

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla *home page* dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in *Allegato A1, A2 o B*, a seconda che il progetto sia in Italia, in Italia finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” o all'estero. Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema *Helios* le *url* relative alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel programma d'intervento cui afferiscono. La scheda di cui ai richiamati allegati individua pertanto anche le caratteristiche principali dei programmi di riferimento del progetto. L'ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

È obbligo per gli enti pubblicare sulla *home page* dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all'art. 4; andranno, inoltre, indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, o comunque un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Art. 4

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d'ora in avanti "candidati") dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, *tablet* e *smartphone* all'indirizzo <https://domandaonline.serviziocivile.it>.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda *On-Line* di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla *home page* della piattaforma stessa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente** nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le **ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021**. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l'orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all'ora di scadenza del presente bando.

È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG "Garanzia Giovani", in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all'art. 2 del presente bando.

Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.

È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l'operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanieliserviziocivile.gov.it e www.scelgoiserviziocivile.gov.it è disponibile la [Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.](#)

Art. 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall'ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l'obbligo, tra l'altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione.

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall'ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l'ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità *on-line*, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità *on-line*, a causa dell'impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l'ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell'attribuzione dei punteggi.

È cura dell'ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità *on-line*, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desidera, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio *on-line* deve essere verificata attraverso l'esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio *on-line*, l'ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

L'ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "Servizio civile" sulla *home page*, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

annullamento delle selezioni. Si ricorda che l'eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, specificandone la motivazione.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L'ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l'ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l'ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l'ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell'ente di tutte le operazioni necessarie.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 6

Istruzioni operative per gli enti

L'ente inserisce nel sistema informatico UNICO – Helios per i progetti ordinari e Futuro per i progetti PON-IOG “Garanzia Giovani” – per ciascun candidato il punteggio complessivo attribuito, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo al progetto, non presentato al colloquio, escluso dal colloquio), la sede dove l'operatore volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la data di inizio servizio proposta. Per coloro i quali non si presentino al colloquio e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero.

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del Servizio civile o dal responsabile legale dell'ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'*Allegato C*, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: codice oggettario che corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell'ente (SU.....), la denominazione dell'ente, il titolo/i titoli del/dei progetto/progetti.

Gli originali della documentazione relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l'ente, per ogni necessità del Dipartimento.

Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati, compresi quindi gli idonei non selezionati, i non idonei al progetto, i non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio - è stabilito al 15 maggio 2021, sia con riferimento alla procedura “Helios”, sia all'invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L'avvio al servizio degli operatori volontari è, infatti, subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti.

L'assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 settembre 2021.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'*Allegato C* preclude l'attivazione del progetto di servizio civile universale.

L'ente cura la consegna, a ciascun operatore volontario, delle condizioni generali di assicurazione, accerta che il candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all'art. 7, e ne trasmette copia al Dipartimento via PEC, indicando in calce al contratto la data di effettiva presentazione in servizio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 7

Adeempimenti dell'operatore volontario per l'avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra l'altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui all'art.9.

Art. 8

Specifiche operative per i progetti di servizio civile all'estero

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all'assegno mensile di € 439,50, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all'estero, differenziata in base al criterio del "costo Paese" in cui gli operatori volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all'estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente. La misura dell'indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui all'*Allegato D*. Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.

Art. 9

Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all'art. 7, che prevede, tra l'altro, il trattamento giuridico ed economico dell'operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

In linea generale è fatto obbligo all'operatore volontario di rispettare l'orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione delle attività.

L'operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se partecipa a progetti PON – IOG “Garanzia Giovani”, in quanto tra i requisiti da possedere vi è l'essere *neet* o disoccupati. Per le altre tipologie di progetti, sia Italia sia all'estero, l'operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all'ente titolare del progetto o all'ente di accoglienza.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle *“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale”* del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all'estero e nei progetti che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmundo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero degli operatori volontari non registrati. L'eventuale erronea partenza all'estero di operatori volontari non registrati, comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

Per tutti gli operatori avviati al Servizio civile l'interruzione del rapporto, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di Servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento *pro-tempore*.

I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di *“Titolare del trattamento”* e dall'ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l'operatore volontario, in qualità di *“Responsabile del trattamento”*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento nonché dall'eventuale ente di accoglienza quale *“sub-responsabile del trattamento”*.

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.

Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati personali e l'autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile, soltanto per finalità connesse all'attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

tutela dei dati personali trattati.

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell'Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.

Roma, 21 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Flavio Siniscalchi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE